L'onorevole Morelli che cosa chiede? Chiede questo, ed il Ministero vi consente: che assolutamente siano tre giorni, nè più, nè meno.

Morelli-Gualtierotti. Ma no.

Balenzano, *relatore.* Ma l'onorevole Morelli dice così: « il termine a comparire avanti il presidente è di giorni tre ».

Ora l'onorevole Morelli dice che egli intende dire il termine minimo; ma allora c'è l'articolo 185 del Codice di Procedura Civile che dice la stessa cosa, perchè stabilisce il termine almeno di giorni tre.

Ora dunque non vedo la necessità di proporre emendamenti, una volta che la legge comune provvede. Ad ogni modo se il ministro accetta la proposta dell'onorevole Morelli, la Commissione non ne fa una questione.

Presidente. L'onorevole Morelli-Gualtierotti ha facoltà di parlare.

Morelli-Gualtierotti. Quando s'indica il termine di giorni tre, s'intende che è il minimo, e la parola almeno è superflua, perchè si capisce che si tratta sempre di termini minimi.

Del resto anche colla nostra formola non è esclusa la possibilità dell'abbreviazione dei termini, perchè si sa che tutti i termini a comparire possono essere abbreviati non oltre la metà.

Dice poi il relatore: perchè volete sostituire la formola del ministro con un'altra uguale?

Perchè quella formola aveva il difetto di parlare di procedura d'incidenti, nel caso in cui di procedura d'incidenti non si può parlare: perchè essa è una procedura speciale, nella quale il presidente non può decidere, ma decide il tribunale. Nel caso nostro, invece, decide il presidente.

Ora a me è sembrato che la formola dell'emendamento proposto fosse più esatta.

Balenzano, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, *relatore.* La legge precedente parla di termine a comparire avanti ai tribunali: noi invece parliamo del presidente. Ora con quale procedura volete voi andare avanti al Presidente? Il Codice di procedura non ne indica che una sola: quella degli incidenti, con la quale avete due vantaggi; quello di risparmiare danaro e di non aver bisogno del ministero di un procuratore.

A me pare dunque che la proposta dell'onorevole Morelli complichi la procedura, perchè ammetterebbe, per andare avanti al presidente, una procedura diversa da quella voluta per gli incidenti, e che quindi sia da preferirsi la formola proposta dal Ministero, che è più semplice e più corretta.

Morelli-Gualtierotti. Non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 12, così come è proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 13. « Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

« L'Istituto può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa in ogni caso la perizia.

« Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare alla offerta ed alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. Io mi permetto di sottomettere all'attenzione della Commissione alcune brevi osservazioni, in ordine a questo articolo. Il secondo capoverso dice « esclusa in ogni caso la perizia. »

Tanto la Commissione che il ministro sanno, che, secondo la procedura, due sono i mezzi possibili per procedere alle espropriazioni; l'offerta in base al multiplo dell'imposta erariale, e poi la perizia. Il creditore può sempre ricorrere al sistema dell'offerta ed escludere la perizia; ma però ci sono alcuni casi in cui la perizia è assolutamente indispensabile.

Ricordo alla Camera che nella legge 26 gennaio 1865 intorno alla revisione sull'imposta dei fabbricati, c'è l'articolo secondo il quale contiene diverse esenzioni dall'imposta fondiaria, e tra le altre stabilisce che sono esenti dall'imposta le costruzioni rurali de-